Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 121° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 5 gennaio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

(11303)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 11 *giugno* 1979 *registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *ottobre* 1979 *registro n.* 28 *Difesa, foglio n.* 229

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE DI BRONZO

PAROLA Libero Ugo, nato il 25 gennaio 1920 a Cuneo. — Valoroso partigiano riusciva, dopo l'armistizio, a sfuggire alla cattura dei tedeschi e a raggiungere le formazioni della resistenza arroccate in montagna, distinguendosi ben presto per particolari doti di coraggio ed elevate capacità di comandante. Nei giorni dal 25 al 30 marzo 1944, nel corso di un rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche, intraprendeva, alla testa di pochi uomini, una decisa azione a fuoco costringendo l'avversario a fermarsi sulle posizioni raggiunte con sensibili perdite di uomini e materiali. — Margherita (Valle Maira) 25-30 marzo 1944.

PIGHI Libero Albino, nato il 22 marzo 1921 a Miagliano (Vercelli). — Partigiano combattente partecipava, in qualità di intendente di battaglione, a numerosi scontri con forze nemiche distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo. Il 17 gennaio 1945, mentre si accingeva a raggiungere un altro reparto, veniva improvvisamente attaccato da una pattuglia contro la quale non esitava a far fuoco col suo armamento individuale. Ferito una prima volta, continuava nell'impari lotta fino a quando, esaurite le munizioni della sua arma, passava al lancio di bombe a mano. Colpito nuovamente in più parti del corpo si accasciava al suolo privo di sensi. Catturato e portato in luogo di cura veniva liberato all'alba dell'insurrezione nazionale. — Balme (Vercelli), 17 gennaio 1945.

CROCI

CASTELLO Mario Giovanni, nato il 31 ottobre 1925 a Costigliole Saluzzo (Cuneo). — Partigiano combattente si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Il 15 marzo 1945 unitamente a pochi uomini della sua squadra, penetrava nella città di Saluzzo, fortemente presidiata e pattugliata dalle truppe nemiche, riuscendo con abile astuzia a raggiungere le fondamenta dello edificio « Littoria » dove collocava delle mine. La deflagrazione distruggeva quasi completamente lo stabile causando la morte di numerosi avversari. Mirabile esempio di combattente audace e temerario. — Saluzzo, 15 marzo 1945.

PAROLA Giovanni Roberto, nato il 21 maggio 1922 a Busca (Cuneo). — Comandante di distaccamento dotato di notevole spirito combattivo, si distingueva sin dall'inizio della lotta partigiana per capacità organizzativa e sprezzo del pericolo. Il 5 aprile 1945 in zona Ponte della Milanesa in Dronero, nel corso di una azione di pattuglia, unitamente a pochi uomini, non esitava ad attaccare un autocarro nemico in transito, carico di truppa, bloccandolo col fuoco del suo fucile mitragliatore e riuscendo infine a distruggerlo ed a catturare tutti gli occupanti. — Ponte della Milanesa (Dronero), 5 aprile 1945.

PAROLA Sebastiano, nato il 23 febbraio 1923 a Cuneo. — Vice comandante di brigata, si distingueva sin dall'inizio della guerra partigiana per capacità organizzativa e sprezzo del pericolo. Il 15 aprile 1945 alla testa dei suoi uomini attaccava il posto di blocco di Porta Savona in Alba contribuendo notevolmente, con le sue doti di comandante esperto e coraggioso, al favorevole epilogo dell'impresa che si concludeva con la liberazione della città di Alba. — Alba, 15 aprile 1945.

PELAZZA Armando, nato il 23 febbraio 1916 a Castelnuovo Belbo (Asti). — Partigiano combattente diveniva ben presto, per la sua temerarietà e i frequenti atti di valore comandante di plotone. Il 23 aprile 1945 nel corso di un attacco al presidio nemico di Nizza Monferrato, alla testa del suo plotone, contribuiva notevolmente, per le sue doti di coraggio, alla favorevole riuscita dell'impresa partecipando ardimentosamente alle azioni finali per la liberazione della città. — Nizza Monferrato 23 aprile 1945.

PICCO Cesare, nato il 10 settembre 1924 a Borgo S. Dalmazzo (Cuneo). — Patriota ardito e generoso partecipava a numerose azioni, distinguendosi per capacità e spirito di sacrificio. Il 17 settembre 1944 durante un attacco condotto da preponderanti forze nemiche non esitava, unitamente a pochi ardimentosi, ad impegnarli in un cruento scontro e, benchè ferito, rimaneva al suo posto di combattimento, riuscendo infine a sottrarsi alla cattura con abile e scaltro stratagemma. — S. Giacomo (Cuneo), 17 settembre 1944.

(11056)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1979, n. **671.**

Modifica all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Ai fini del computo dei periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche previsti per ciascun grado, sono validi anche i periodi compiuti nell'incarico con il grado inferiore dagli ufficiali giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 24 dicembre 1979, n. **672.**

Aumento del contributo ordinario all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 80 milioni a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato di cui alla legge 24 dicembre 1974, n. 710, è aumentato a lire 150 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Art. 2.

All'onere di lire 70 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge negli anni finanziari 1979 e 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — MALFATTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 24 dicembre 1979, n. **673.**

Concessione di un contributo straordinario a favore della Organizzazione internazionale del lavoro (O.I.L.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a favore dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di un contributo straordinario di lire 250 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 250 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per « Liquidazione e reimpiego degli indennizzi per beni, diritti e interessi perduti o danneggiati per causa di guerra e di nazionalizzazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — MALFATTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 24 dicembre 1979, n. **674.**

Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera *b*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *b*) diploma di laurea in chimica e tecnologia farmaceutica con l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ovvero diploma di laurea in farmacia con la relativa abilitazione all'esercizio della professione ovvero diploma di laurea in chimica o in chimica industriale con il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, per gli ufficiali chimici farmacisti. In relazione alle esigenze del ruolo, può essere indetto concorso per una o più categorie di laureati di cui sopra in possesso di uno dei predetti diplomi di abilitazione. Nella seconda ipotesi i bandi di concorso indicano la ripartizione dei posti »;

il terzo comma è abrogato.

Art. 2.

Nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, dopo il primo comma dell'articolo 63 sono inseriti i seguenti commi:

« I tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti) reclutati mediante concorso o provenienti dall'Accademia di sanità militare interforze, superato il corso applicativo, sono ammessi a valutazione per la promozione al grado di capitano dopo il compimento di quattro anni di permanenza nel grado.

Gli ufficiali promossi in applicazione del precedente comma, qualora siano in possesso di uno dei diplomi di laurea, richiesti dalle norme sul reclutamento, conseguito con un ciclo di studi universitari di durata quinquennale, assumono anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, con decorrenza retroattiva di un anno. Detti ufficiali sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo capitano già promosso avente la loro stessa anzianità assoluta ».

Art. 3.

A modifica di quanto stabilito dalla legge 14 marzo 1968, n. 273, i giovani ammessi all'Accademia di sanità militare interforze aspiranti alla nomina a ufficiale in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito e nel ruolo farmacisti del corpo sanitario della Marina frequentano il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a partire dai giovani ammessi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

L'articolo 39 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali farmacisti sono reclutati mediante concorso per esami fra i laureati in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche che non abbiano superato l'età di 32 anni.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati sottotenenti di vascello (FM) in servizio permanente effettivo ».

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, i capitani, i quali sono stati esclusi dalla valutazione per la promozione al grado superiore perchè non in possesso delle due lauree richieste al terzo comma, abrogato dalla presente legge, dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e che hanno compiuto quattro anni di permanenza nel grado, sono promossi anche in soprannumero al grado superiore con decorrenza di anzianità nel grado dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 675.

Abrogazione del decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1968, n. 1188, recante norme sul divieto dei rapporti economici con la Rhodesia del Sud e sul divieto di attività intese a promuovere l'emigrazione verso la Rhodesia del Sud.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la firma dell'accordo intervenuto in data 21 dicembre 1979 tra le parti della Conferenza di Londra per la Rhodesia del Sud;

Vista la risoluzione n. 460 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in data 21 dicembre 1979, che revoca le sanzioni imposte dall'O.N.U. nel 1966 e 1968 contro la Rhodesia del Sud;

Riconosciuta la necessità e urgenza di ripristinare la normalità di rapporti con la Rhodesia del Sud nel campo economico e in quello emigratorio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

E' abrogato il decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1968, n. 1188, concernente norme sul divieto dei rapporti economici con la Rhodesia del Sud e sul divieto di attività intese a promuovere l'emigrazione verso la Rhodesia del Sud.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1980
Atti di Governo, registro n. 25, foglio n. 5

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 676.

Proroga al 31 dicembre 1980 dell'intervento finanziario dello Stato per lo svolgimento della linea Italia/Nord America Atlantico esercitata dalla società di navigazione « Italia » e per la linea Italia/India/Pakistan/Bangladesh esercitata dalla società di navigazione « Lloyd Triestino ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'ultimo comma dell'art. 4 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata con legge 23 giugno 1977, n. 373;

Considerato che con il 31 dicembre 1979 cessa di avere efficacia l'intervento sovvenzionatorio dello Stato per l'esercizio del servizio Italia/Nord America Atlantico svolto dalla società di navigazione « Italia » e per la linea Italia/India/Pakistan/Bangladesh svolto dalla società di navigazione « Lloyd Triestino »;

Ritenuta, per corrispondere ancora alle specifiche esigenze dell'economia nazionale, la straordinaria ed urgente necessità di provvedere all'ulteriore intervento finanziario dello Stato per il sostegno delle due linee sopra menzionate che non hanno raggiunto l'equilibrio economico della gestione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, delle partecipazioni statali e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

E' prorogato fino al 31 dicembre 1980 il sistema di contribuzione e di sovvenzione previsto dall'art. 4, lettere *a*) e *b*), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, limitatamente alle linee Italia/Nord America Atlantico ed Italia/India/Pakistan/Bangladesh.

All'onere di cui al precedente comma si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 3061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1980.

Entro il 31 dicembre 1980, con apposita legge, saranno determinati i settori e le linee indispensabili per le esigenze dell'economia nazionale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — EVANGELISTI — PANDOLFI — LOMBARDINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1980
Atti di Governo, registro n. 25, foglio n. 3

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 677.

Termine per l'adempimento dell'obbligo dell'installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 ed 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, che ha stabilito il termine per l'installazione di appositi misuratori meccanici per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 5 novembre 1979, n. 558;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire un nuovo termine per l'adempimento del suddetto obbligo, anche in considerazione delle obiettive difficoltà tecniche che hanno impedito ad alcune ditte di ottemperarvi tempestivamente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La proroga prevista dal secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, per l'installazione di misuratori meccanici può essere concessa fino al 31 ottobre 1980.

Le ditte richiedenti sono tenute a presentare al Ministero delle finanze entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il progetto tecnico per l'installazione ed entro tre mesi dalla stessa data la documentazione comprovante l'ordinazione e l'acquisto dei misuratori.

Nel caso di omessa presentazione nei termini del progetto o della documentazione di cui al precedente comma le ditte sono tenute, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza, al pagamento di una somma giornaliera pari a L. 60 per ogni quintale di prodotto in cauzione movimentato mediamente in ciascun giorno dell'anno precedente e le cui operazioni di accertamento sono state effettuate con serbatoi tarati anziché con i prescritti misuratori meccanici. La somma giornaliera dovuta non può comunque essere inferiore a L. 200.000.

Qualora l'installazione dei misuratori non venga effettuata entro il 31 ottobre 1980, la somma di cui al comma precedente si applica nella misura giornaliera doppia, per il periodo dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 1981 ed in misura giornaliera quadrupla per il periodo dal 1° novembre 1981 al 30 aprile 1982.

Dopo la scadenza del termine del 30 aprile 1982, non sono più consentite operazioni di accertamento mediante serbatoi tarati nei casi in cui sono prescritti i misuratori meccanici.

Qualora gli uffici metrici non provvedano alla legalizzazione entro due mesi dalla richiesta delle ditte interessate, i misuratori, installati nei termini previsti dal presente articolo, possono essere utilizzati previo accertamento del loro corretto funzionamento da parte degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Le ditte sono tenute a comunicare preventivamente al Ministero delle finanze ogni modificazione che intendono arrecare ai depositi e agli impianti, compresi quelli per i quali è stata concessa la deroga alla installazione dei misuratori prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, non si applicano ai depositi ed agli impianti gestiti dalle amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Le somme dovute ai sensi dell'art. 1 sono determinate dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dagli uffici doganali, secondo le rispettive competenze, e il relativo importo è notificato alle ditte interessate.

Dalla scadenza dei termini indicati nel terzo e quarto comma dell'art. 1 le somme devono essere versate direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ogni dieci giorni anticipatamente. Per quanto non diversamente stabilito si applicano le vigenti disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali.

Art. 3.

Si considerano validi gli adempimenti effettuati ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 5 novembre 1979, n. 558.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1980
Atti di Governo, registro n. 25, foglio n. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1979, n. **678.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di passaggio alla regione di beni patrimoniali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1401, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla regione di beni patrimoniali disponibili;

Visto l'elenco allegato al predetto decreto;

Considerato che fra gli immobili patrimoniali dello Stato trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia in provincia di Udine figurano al n. 58, scheda 506, due appezzamenti di terreno definiti « ritagli periferici del cimitero militare britannico » di Tavagnacco, distinti nel catasto di quel comune al foglio n. 22 con le particelle numeri 179 e 184, della consistenza di Ha 0.27.60;

Considerato che i due appezzamenti di terreno sopra descritti furono erroneamente inclusi nel suddetto elenco, dato che gli stessi risultavano vincolati come aree antistanti l'accesso monumentale del cimitero di guerra britannico di Tavagnacco e, come tali, dovevano formare oggetto di consegna, da parte dello Stato, in uso gratuito in favore della « Imperial War Graves Commission » (ora « Commonwealth War Graves Commission »), ai sensi dell'art. 3 dell'accordo approvato con legge 2 febbraio 1955, n. 262;

Sentita la commissione paritetica, di cui all'art. 65 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

I due appezzamenti di terreno, della superficie complessiva di Ha 0.27.60, contraddistinti nel catasto del comune di Tavagnacco (Udine) al foglio n. 22 con le particelle numeri 179 e 184, indicati al n. 58 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1401, in quanto vincolati come aree antistanti l'accesso monumentale del cimitero di guerra britannico di Tavagnacco, vengono retrocessi al patrimonio dello Stato.

Art. 2.

I due terreni anzidetti, in quanto pertinenze del cimitero militare britannico di Tavagnacco, verranno, dalla amministrazione del demanio dello Stato, consegnati in uso gratuito alla « Commonwealth War Graves Commission », ai sensi dell'art. 3 dell'accordo approvato con legge 2 febbraio 1955, n. 262.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1979
Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1979, n. **679.**

Modificazioni allo statuto del Consorzio cooperative di produzione e lavoro di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, in Reggio Emilia.

N. 679. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1 (contenente, fra l'altro, la variazione della denominazione in: « C.C.P.L. - Consorzio cooperative di produzione e lavoro), 2 (contenente, fra l'altro, la proroga della durata dell'ente fino al 31 dicembre 2100), 31 e 41 dello statuto del Consorzio cooperative di produzione e lavoro di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, in Reggio Emilia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1977, n. 460.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1979
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 85

ERRATA-CORRIGE

(Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662)

Nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 31 dicembre 1979, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 2, terzo comma, penultima riga, dove è scritto: « ...*solidamente* responsabili... », leggasi: « ...*solidalmente* responsabili... »;

all'art. 23, quarto comma, seconda riga, dove è scritto: « ...*la quarta* trimestralità... », leggasi: « ...*la terza e quarta* trimestralità... »;

all'art. 26, settimo comma, dove è scritto:

« 20.000 per i cani appartenenti alla 1ª categoria;
10.000 per quelli appartenenti alla 2ª categoria;
5.000 per quelli *appartenti* alla 3ª categoria. »,

leggasi:

« *L.* 20.000 per i cani appartenenti alla 1ª categoria;
L. 10.000 per quelli appartenenti alla 2ª categoria;
L. 5.000 per quelli *appartenenti* alla 3ª categoria. »;

all'art. 30, prima riga, dove è scritto: « ...all'art. *6*... », leggasi: « ...all'art. *7*... ».

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Pratola Peligna.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pratola Peligna (L'Aquila) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Ed invero la deliberazione con cui quel consiglio comunale, in data 19 giugno 1979, approvava il predetto documento contabile veniva annullata, per illegittimità, dal comitato regionale di controllo con atto del 21 settembre 1979.

Pertanto, essendo ampiamente scaduto il termine entro cui il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, l'organo regionale di controllo, con provvedimento del 26 settembre c.a., notificato a tutti i consiglieri, diffidava quel civico consesso a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento stesso con l'espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, sarebbero stati posti in essere i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

Nell'adunanza all'uopo tenuta il 18 ottobre 1979 quel consiglio comunale non procedeva all'esame del bilancio di previsione in quanto, non essendo riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco dimissionario, non poteva passare all'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno.

Allora il commissario *ad acta*, nominato dal CO.RE.CO. con deliberazione del 22 ottobre 1979, procedeva con provvedimento del 24 ottobre c.a., alla convocazione di quel civico consesso per i giorni 29 e 31 ottobre c.a., rispettivamente in prima e in seconda convocazione, per procedere fra l'altro all'approvazione del bilancio di previsione del 1979 con l'espressa avvertenza, portata a conoscenza di tutti i consiglieri, che, in caso di inottemperanza, sarebbero stati posti in essere gli ulteriori provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

Le adunanze consiliari del 29 e del 31 ottobre 1979 davano esito negativo.

Pertanto l'organo regionale di controllo, con deliberazione del 5 novembre 1979, nominava un commissario *ad acta* il quale procedeva in data 11 novembre c.a. all'approvazione, in via sostitutiva, del predetto documento contabile.

Il prefetto di L'Aquila ha proposto, quindi, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, lo scioglimento del succitato consiglio comunale del quale ha, intanto, disposto la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1979 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pratola Peligna (L'Aquila) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Franco Franceschini.

Roma, addì 10 dicembre 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pratola Peligna (L'Aquila) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto pertanto che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pratola Peligna (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Franco Franceschini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1979

PERTINI

ROGNONI

(11304)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1979.

Costituzione della commissione centrale per l'impiego.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26, primo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede la istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di una commissione centrale per la mobilità della manodopera avente lo scopo di dare attuazione alla mobilità territoriale dei lavoratori nell'ambito interregionale;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1978, registro n. 4, foglio n. 86, con il quale è stata costituita la predetta commissione;

Visto l'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479, con il quale è stato disposto che la commissione centrale per la mobilità della manodopera assuma la denominazione di commissione centrale per l'impiego;

Visto l'art. 17, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge-quadro in materia di formazione professionale;

Visto l'art. 3-*bis*, quarto comma, che, nel disciplinare la composizione della citata commissione, chiama a farne parte (lettera *a*), tra gli altri, otto rappresentanti dei lavoratori, quattro rappresentanti dei datori di lavoro, un rappresentante dei dirigenti di azienda, uno dei coltivatori diretti, uno degli artigiani, uno dei commercianti ed uno del movimento cooperativo designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative;

Considerato che, ai sensi dell'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono state costituite le commissioni regionali per la mobilità della manodopera, le quali,

a norma dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351 e della legge di conversione 4 agosto 1978, n. 479, hanno assunto la denominazione di commissioni regionali per l'impiego, e che occorre, pertanto, provvedere all'impegno delle relative spese di funzionamento;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della commissione centrale per l'impiego;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle varie organizzazioni di categoria occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che tali criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

che, in base alle risultanze degli atti istruttori ed alle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, le designazioni sono state richieste alle seguenti organizzazioni, risultate maggiormente rappresentative:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

per i dirigenti di azienda:

Confederazione italiana dirigenti di azienda;

per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana;

Associazione sindacale Intersind;

Associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale;

Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Confederazione italiana della piccola e media industria;

per il rappresentante dei coltivatori diretti:

Confederazione nazionale coltivatori diretti;

per il rappresentante degli artigiani:

Confederazione generale italiana dell'artigianato;

per il rappresentante dei commercianti:

Confederazione italiana generale del commercio e del turismo;

per il movimento cooperativo:

Confederazione cooperative italiane;

Viste le designazioni effettuate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali interpellate, nonché dalle associazioni del movimento cooperativo;

Viste le designazioni effettuate dalle regioni Abruzzo, Campania, Lombardia, Puglia e Sicilia, interpellate su indicazione della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 24 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1978, registro n. 4, foglio n. 86, citato nelle premesse, è revocato.

Art. 2.

E' costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione centrale per l'impiego. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato o da uno dei dirigenti generali di cui alla lettera *b*) dell'art. 3-*bis*, quarto comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

La commissione è composta dai seguenti membri:

Lauriti dott. Silvio, dirigente generale del collocamento della manodopera;

Gorgoni dott. Francesco Livio, supplente, primo dirigente, Direzione generale del collocamento della manodopera;

Tavernini dott. Ugo, dirigente generale dei rapporti di lavoro;

Surace dott. Fausto, supplente, primo dirigente, Direzione generale dei rapporti di lavoro;

Bova dott. Salvatore, dirigente generale della previdenza e assistenza sociale;

Cossiga dott. Ermanno, supplente, primo dirigente, Direzione generale della previdenza e assistenza sociale;

Caponetto comm. Claudio, dirigente generale degli affari generali e del personale;

Terenzi dott. Giuseppe Maria, supplente, primo dirigente, Direzione generale degli affari generali e del personale;

Pedicini dott. Paolo, effettivo e Bernardino dottor Gabriele, supplente, primi dirigenti, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Bosio dott. Carmelo, effettivo e Valentini prof. Alberto, supplente, esperti in materia di formazione professionale;

Bozzi Giovanni, effettivo e Iacomini Giulio, supplente, in rappresentanza della regione Abruzzo;

Russo rag. Bruno, effettivo e Magnotti dott. Gennaro, supplente, in rappresentanza della regione Campania;

Fumagalli Giulio, effettivo e Lottesberger dott. Federico, supplente, in rappresentanza della regione Lombardia;

Donvito dott. Pasquale, effettivo e D'Innella dottor Michele, supplente, in rappresentanza della regione Puglia;

Di Bartolomeo dott. Giulio, effettivo e Milito dottor Salvatore, supplente, in rappresentanza della regione Sicilia;

Franco Paolo, Epifani Guglielmo e Fernex Bruno, effettivi; Dal Cò Mario, Rollie Matteo e De Luca Paolo, supplenti; Crea Eraldo, Vittore Annalisa e Scaiola Silvano, effettivi; Deidda Dolores, Deruda Gavino e Di Marco Renato, supplenti; Salvarani Gianni e Pilleri Paolo, effettivi; Borroni Luigi e Pileri Carlo, supplenti, in rappresentanza dei lavoratori;

Broglia Mario, effettivo e Panizza Franco, supplente, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Mirone Domenico, effettivo, Gattamelata Massimo, supplente, Morlino Paolo, effettivo, Falcucci Giancarlo, supplente, Punzi Giovanni, effettivo, Dezi Rolando, supplente, Naccarelli Sandro, effettivo e Chiacchiararelli Mario, supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Ricciarelli Pietro, effettivo e Calcaterra Cirillo Paolo, supplente, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Porretti Francesco, effettivo e Del Vecchio Giuseppe, supplente, in rappresentanza degli artigiani;

Maglio Maria, effettivo e Mattei Patrizia, supplente, in rappresentanza dei commercianti;

Venni Franco, effettivo e La Via avv. Ludovico, supplente, in rappresentanza del movimento cooperativo, designati congiuntamente dalle tre associazioni cooperative.

Art. 3.

Il dott. Domenico Valcavi, dirigente generale, ed il dott. Giuseppe Morrone, primo dirigente, sono rispettivamente nominati segretario e vice segretario della commissione.

Art. 4.

La spesa presunta di L. 700.000.000 (settecentomilioni) per il funzionamento della commissione centrale per l'impiego e delle commissioni regionali dell'impiego graverà sul cap. 4534 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1979
Registro n. 13 *Lavoro, foglio n.* 222

(10853)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta » per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con cui è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, contenente modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 del 1° marzo 1979, con il quale la data dell'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, già fissata per il giorno 25 marzo 1979, è nuovamente indetta per il giorno 18 novembre 1979;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306 del 2 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 8 del 28 dicembre 1978, con il quale è stato determinato il numero dei rappresentanti del personale da eleggere in seno al consiglio di amministrazione, sono state stabilite le circoscrizioni elettorali con le relative sedi e sono state nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta », da scegliersi tra i dipendenti dell'amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, in sostituzione del sig. Michele Marziano, impossibilitato a disimpegnare l'incarico per motivi di salute;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata nella seduta del 27 giugno 1978, ad oggetto: « Parere in ordine alla determinazione delle circoscrizioni elettorali, alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 »;

Decreta:

Il dott. Eugenio La Rosa, vice prefetto ispettore aggiunto, in servizio presso la prefettura di Torino, è nominato, dalla data del presente decreto, componente della commissione elettorale circoscrizionale « Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta », in sostituzione del sig. Michele Marziano, impossibilitato a disimpegnare l'incarico per i motivi di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: ROGNONI

(10886)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale della società Ferrovie Nord-Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1978 concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie;

Considerato che l'avv. Giuseppe Catalano, commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie Nord-Milano, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Volontè è nominato commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie Nord-Milano in sostituzione dell'avv. Giuseppe Catalano, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 15 novembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(10710)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Farmoplacent » 5 fiale × 20 mg con annesse 5 fiale × 2 cc di solvente, della ditta La Farmochimica italiana, in Milano.
(Decreto di revoca n. 5843/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 19 ottobre 1959, con il quale venne registrata al n. 15959 la specialità medicinale denominata « Farmoplacent » 5 fiale × mg 20 con annesse 5 fiale × 2 cc di solvente a nome della ditta La Farmochimica italiana, con sede in Milano, via N. D'Apulia, 8, codice fiscale n. 00870490158, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della stessa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche come contestato alla ditta interessata in data 28 novembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta succitata non ha inviato alcuna controdeduzione;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Farmoplacent » 5 fiale × 20 mg con annesse 5 fiale × 2 cc di solvente, registrata al n. 15959 in data 19 ottobre 1959 a nome della ditta La Farmochimica italiana, con sede in Milano, via N. D'Apulia, 8, codice fiscale n. 00870490158.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11284)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Morgan - Micina » flacone iniettabile × U.I. 500.000 + g 0,5 + fiala solvente e della relativa serie tipo pediatrico flacone iniettabile × U.I. 400.000 + g 0,25 + fiala solvente, della ditta Morgan - Laboratori scientifici italo-americani, in Torino.
(Decreto di revoca n. 5847/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 22 febbraio 1956 e 22 giugno 1957, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 10902 e 10902/1 la specialità medicinale denominata « Morgan - Micina » flacone iniettabile × U.I. 500.000 + g 0,5 + fiala solvente e la relativa serie tipo pediatrico flacone iniettabile × U.I. 400.000 + g 0,25 + fiala solvente a nome della ditta Morgan - Laboratori scientifici italo-americani, con sede in Torino, corso Trapani, 7, codice fiscale n. 00237800016, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, in seguito a revisione della suddetta specialità medicinale, è stato osservato che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, la specialità medicinale stessa è da considerarsi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione e considerata l'entità degli effetti collaterali, come l'ototossicità, che vengono attribuiti al principio attivo contenuto nella specialità medicinale di cui trattasi e precisamente alla diidrostreptomicina e la resistenza crociata che questa manifesta nei riguardi della streptomicina, come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 1° ottobre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta suddetta non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Morgan - Micina » flacone iniettabile × U.I. 500.000 + g 0,5 + fiala solvente e della relativa serie tipo pediatrico flacone iniettabile × U.I. 400.000 + g 0,25 + fiala solvente, registrate rispettivamente ai numeri 10902 e 10902/1, in data 22 febbraio 1956 e 22 giugno 1957, a nome della ditta Morgan - Laboratori scientifici italo-americani, con sede in Torino, corso Trapani, 7, codice fiscale n. 00237800016.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11288)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Liverton » 50 confetti, della ditta Iton - Laboratorio biochimico S.p.a., in Pomezia. (Decreto di revoca n. 5845/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 19 settembre 1961, con il quale venne registrata al n. 13246 la specialità medicinale denominata « Liverton » 50 confetti a nome della ditta Iton - Laboratorio biochimico S.p.a., già con sede in Torino, via Saluzzo, 56, ed ora con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Laurentina km 24,730, codice fiscale n. 01268500582, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 28 febbraio 1973 ha espresso parere che sussistano seri dubbi circa l'attuale validità terapeutica della fosforiletanolamina (sostanza contenuta nel prodotto di cui trattasi) e delle sue associazioni nelle indicazioni proposte, suggerendo, altresì, di invitare le ditte interessate a presentare documentazioni giustificative, così come contestato alla ditta succitata in data 6 ottobre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni e la documentazione inviate dalla ditta suddetta;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Liverton » 50 confetti, registrata al n. 13246 in data 19 settembre 1961 a nome della ditta Iton - Laboratorio biochimico S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Laurentina, chilometro 24,730, codice fiscale n. 01268500582.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11286)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 20685 del 7 novembre 1979, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di 8 punti a decorrere dal 1° novembre 1979;

Visti i precedenti decreti ministeriali, con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 3 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° novembre 1979, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e ai lavoratori addetti alle pulizie con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

portieri . . . . L. 304,80
addetti alle pulizie . . . . . . » 286,00

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania - escluso Napoli, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo):

portieri . . . . L. 262,00
addetti alle pulizie . . . . . » 246,00

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: Scotti

(11326)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato a favore delle associazioni dei produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco nazionale.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i regolamenti (CEE) n. 159 del 25 ottobre 1966 e n. 1035 del 18 maggio 1972, recanti disposizioni per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165, concernenti organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1360 del 19 giugno 1978 recante disposizioni in merito alle associazioni dei produttori e le relative unioni;

Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;

Considerato che a norma dell'art. 7 di detta legge n. 674 con il riconoscimento, effettuato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge medesima, le associazioni dei produttori e relative unioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato;

Ritenuto che a norma dell'art. 12 della più volte citata legge n. 674/1978 le disposizioni della legge medesima si applicano alle associazioni del settore ortofrutticolo, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge n. 622/1967 e relativo regolamento di esecuzione dianzi citato;

Atteso che per quanto attiene al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge n. 674/1978 sussiste la compatibilità con le disposizioni recate dalla legge n. 622/1967, le quali ultime demandano — art. 5 — l'accertamento dei requisiti per l'ammissione ai benefici a questo Ministero che vi provvede con proprio decreto, disponendo inoltre con lo stesso decreto l'iscrizione in apposito elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori;

Ritenuto che per le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, disciplinate dalla legge n. 622/1967, l'intervenuto accertamento dei requisiti e la conseguente iscrizione nell'apposito elenco nazionale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima configurano gli estremi di cui ai combinati disposti degli articoli 7 e 12 della legge n. 674/1978.

Considerato che, in mancanza di provvedimenti di cancellazione dal predetto elenco nazionale nei confronti delle singole associazioni iscritte, alle medesime è applicabile il disposto dei citati articoli 7 e 12 della legge n. 674/1978;

Ritenuto che all'Associazione produttori ortofrutticoli della IV zona, con sede in Verona, iscritta al n. 3 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 2 aprile 1969 è stata già riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, giusta decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975;

Decreta:

Alle sottoindicate organizzazioni di produttori ortofrutticoli, iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato:

Associazione interprovinciale dei produttori ortofrutticoli - A.I.P.O., con sede in Bologna, iscritta al n. 1 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 2 aprile 1969;

Associazione produttori ortofrutticoli - A.P.O., con sede in Cesena (Forlì), iscritta al n. 2 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 2 aprile 1969;

Associazione economica produttori ortofrutticoli del Veneto Medio Orientale - A.E.P.O., con sede in San Donà di Piave (Venezia), iscritta al n. 5 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 2 aprile 1969;

Consorzio emiliano cooperative ortofrutticole - Con.E.C.Or., con sede in Bologna, iscritto al n. 6 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 26 aprile 1969;

Consorzio cooperative produttori agricoli - Con.Co. Pra., con sede in Trento, iscritto al n. 7 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 28 agosto 1969;

Consorzio ortofrutticolo ravennate - C.O.R., con sede in Ravenna, iscritto al n. 8 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 28 agosto 1969;

Associazione emiliano-romagnola produttori ortofrutticoli - A.E.R.P.O., con sede in Bologna, iscritta al n. 9 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 18 settembre 1969;

Consorzio produttori ortofrutticoli della Valle Tiberina - C.P.O.V.T., con sede in Trestina (Perugia), iscritto nell'elenco nazionale al n. 10 con decreto ministeriale 18 settembre 1969;

Associazione produttori di agrumi della Sicilia - A.P.A.S., con sede in Catania, iscritta al n. 11 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 25 ottobre 1969;

Associazione produttori ortofrutticoli marchigiani - A.P.O.M., con sede in Fano (Pesaro), iscritta al n. 12 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 25 ottobre 1969;

Consorzio delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Alto Adige - V.O.G., con sede in Bolzano, iscritto al n. 13 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 25 ottobre 1969;

Consorzio interprovinciale produttori ortofrutta « Delta » - C.I.O.D., con sede in Ferrara, iscritto al n. 14 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 25 ottobre 1969;

Associazione di zona delle provincie di Bari e di Foggia tra produttori di uva da tavola, ortaggi ed altra frutta, con sede in Foggia, iscritta al n. 15 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 29 ottobre 1969;

Associazione di zona delle provincie di Brindisi, Lecce e Taranto tra produttori ortofrutticoli, con sede in Brindisi, iscritta al n. 16 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 14 febbraio 1970;

Associazione laziale produttori ortofrutticoli - A.L.P.O., con sede in Roma, iscritta al n. 17 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 14 febbraio 1970;

Associazione produttori romagnoli ortofrutticoli - A.P.R.O., con sede in Ravenna, iscritta al n. 18 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 14 febbraio 1970;

Unione produttori esportatori agrumi ed ortofrutticoli - U.P.E.A., con sede in Capo d'Orlando (Messina), iscritta al n. 19 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 14 febbraio 1970;

Associazione di zona produttori ortofrutticoli della Toscana e della provincia di La Spezia, con sede in Pisa, iscritta al n. 20 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 21 marzo 1970;

Consorzio « Fruttadoro di Romagna », con sede in Cesena (Forlì), iscritto al n. 21 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 21 marzo 1970;

Associazione produttori ortofrutticoli della Marca Trevigiana, con sede in Treviso, iscritta al n. 22 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 21 marzo 1970;

Associazione di zona produttori ortofrutticoli delle provincie di Matera e Potenza, con sede in Matera, iscritta al n. 23 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 21 luglio 1970;

Cooperativa ortofrutticola polesana, con sede in Lendinara (Rovigo), iscritta al n. 24 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 21 luglio 1970;

Associazione produttori agrumicoli ed ortofrutticoli interprovinciale - A.P.A.O.I., con sede in Palermo, iscritta al n. 25 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 21 luglio 1970;

Associazione di zona produttori ortofrutticoli delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pescara e Teramo - Assopoma, con sede in Teramo, iscritta al n. 26 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 10 agosto 1970;

Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli e Salerno, con sede in Napoli, iscritta al n. 27 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 10 agosto 1970;

Associazione di zona tra produttori agrumari delle provincie di Brindisi, Lecce, Matera, Potenza e Taranto, con sede in Taranto, iscritta al n. 28 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 25 agosto 1970;

Consorzio interassociativo produttori agrumi - C.I.P.A., con sede in Lentini (Catania), iscritto al n. 29 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 30 novembre 1970;

Associazione produttori ortofrutticoli pisani - A.P.O.P., con sede in Pisa, iscritta al n. 30 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 18 marzo 1971;

Associazione produttori ortofrutticoli « Serenissima » - A.P.O.S., con sede in Mestre (Venezia), iscritta al n. 31 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 18 marzo 1971;

Associazione produttori ortofrutticoli delle provincie di Bolzano - E.S.O., con sede in Bolzano, iscritta al n. 32 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 18 marzo 1971;

Consorzio produttori agrumi della Sicilia Orientale - Con.Agru.S., con sede in Acireale (Catania), iscritto al n. 33 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 18 marzo 1971;

Unione produttori ortofrutticoli marchigiani - U.P.O.M., con sede in Fano (Pesaro), iscritta al n. 35 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 5 aprile 1971;

Associazione regionale produttori ortofrutticoli del Trentino-Alto Adige - A.R.P.O., con sede in Bolzano, iscritta al n. 36 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 6 maggio 1971;

Associazione produttori ortofrutticoli del Medio Adige - A.P.O.M.A., con sede in Castelbaldo (Padova), iscritta al n. 37 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 1° giugno 1971;

Associazione produttori ortofrutticoli - As.P.O., con sede in Giugliano (Napoli), iscritta al n. 38 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 1° giugno 1971;

Produttori ortofrutticoli associati - P.O.A., con sede in Trento, iscritta al n. 39 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 1° giugno 1971;

Associazione produttori ortofrutticoli della regione Friuli-Venezia Giulia, con sede in Gorizia, iscritta al n. 40 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 29 luglio 1971;

Associazione produttori ortofrutticoli del salernitano - A.P.O.S., con sede in Salerno, iscritta al n. 42 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 11 agosto 1971;

Associazione frutticoltori estense - A.F.E., con sede in Ferrara, iscritta al n. 43 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 1° febbraio 1972;

Associazione coltivatori ortofrutticoli delle provincie di Pesaro e Urbino - A.C.O., con sede in Fano (Pesaro), iscritta al n. 44 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 18 marzo 1972;

Associazione di zona tra produttori di agrumi delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria, iscritta al n. 45 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 18 marzo 1972;

Associazione jonica produttori ortofrutticoli - A.J.P.O.A., con sede in Taranto, iscritta al n. 46 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 18 marzo 1972;

Associazione produttori ortofrutticoli livornesi - A.P.O.L., con sede in Cecina (Livorno), iscritta al n. 47 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 18 aprile 1972;

Cooperativa gruppo produttori asparagi, con sede in Baricella (Bologna), iscritta al n. 48 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 10 agosto 1972;

Organizzazione produttori agrumari ed ortofrutticoli Conagros, con sede in Rosarno (Reggio Calabria), iscritta al n. 49 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 10 agosto 1972;

Consorzio ortofrutticolo valtellinese - C.O.V., con sede in Ponte in Valtellina (Sondrio), iscritto al n. 50 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 10 gennaio 1973;

Associazione di zona tra produttori ortofrutticoli per le provincie di Milano, Como, Sondrio, Varese, Bergamo, Pavia, Mantova, Cremona e Brescia, con sede in Milano, iscritta al n. 52 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 18 dicembre 1973;

Associazione produttori ortofrutticoli della Campania - A.P.O.C., con sede in Caserta, iscritta al n. 53 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 2 dicembre 1974;

Associazione interprovinciale produttori agrumicoli ed ortofrutticoli Sicula, con sede in Bagheria (Palermo), iscritta al n. 54 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 2 dicembre 1974;

Associazione interprovinciale produttori agrumicoli ed ortofrutticoli - A.I.P.A.O., con sede in Catania, iscritta al n. 55 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 2 dicembre 1974;

Associazione produttori ortofrutticoli calabresi - A.P.O.C. - Sezione agrumi, con sede in Rosarno (Reggio Calabria), iscritta al n. 56 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 7 febbraio 1975;

Associazione siciliana produttori ortofrutticoli - A.S.P.O., con sede in Palermo, iscritta al n. 57 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 1° agosto 1975;

Associazione ortofrutticola sud-orientale Agri-Sud, con sede in Vittoria (Ragusa), iscritta al n. 58 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 5 novembre 1975;

Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli - A.In.P.O., con sede in Parma, iscritta al n. 59 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 5 febbraio 1976;

Associazione produttori ortofrutticoli della Sicilia - A.P.O.S., con sede in Ragusa, iscritta al n. 60 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 5 febbraio 1976;

Cooperativa agricola bagherese - C.A.B. - Società cooperativa a r.l., con sede in Bagheria (Palermo), iscritta al n. 61 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 5 febbraio 1976;

Consorzio provinciale cooperative agricole Etna, con sede in Catania, iscritta al n. 62 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 12 gennaio 1977;

Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli - As.I.P.O., con sede in Parma, iscritta al n. 63 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 15 gennaio 1977;

Associazione regionale produttori ortofrutticoli ed agrumari del Lazio - A.R.P.O.A.L., con sede in Roma, iscritta al n. 64 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 15 gennaio 1977;

Cooperativa agricola S. Sofia, con sede in Scanzano Jonico (Matera), iscritta al n. 65 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 15 gennaio 1977;

Associazione produttori agrumicoli ed ortofrutticoli della provincia di Ragusa - A.P.A.O.R., con sede in Ragusa, iscritta al n. 66 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 18 febbraio 1977;

Associazione produttori ortofrutticoli del nolano - A.P.O.N., con sede in Nola (Napoli), iscritta al n. 67 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 26 aprile 1977;

Associazione produttori ortofrutticoli - Aspro, con sede in Nocelleto di Carinola (Caserta), iscritta al n. 68 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 22 novembre 1977;

Consorzio cooperativo ortofrutticolo della provincia di Salerno - Con.Co.O.Sa., con sede in Nocera Inferiore (Salerno), iscritto al n. 69 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 21 dicembre 1977;

Associazione produttori agricoli Costantina - P.A.Cos., con sede in Catania, iscritta al n. 70 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 27 dicembre 1977;

Associazione produttori ortofrutticoli e di patate - A.P.O.Pa., con sede in Volla (Napoli), iscritta al n. 71 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 27 dicembre 1977;

Associazione messinese produttori ortofrutticoli ed agrumari - A.M.P.O.A., con sede in Messina, iscritta al n. 72 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 3 marzo 1978;

Associazione intercomunale produttori di pomodoro ed ortofrutticoli - A.I.P.P.O., con sede in Crotone (Catanzaro), iscritta al n. 73 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 3 marzo 1978;

Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari Bruzia, con sede in Cosenza, iscritta al n. 74 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 3 marzo 1978;

Associazione regionale frutticoltori Piemonte, con sede in Cuneo, iscritta al n. 75 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 29 marzo 1978;

Associazione regionale produttori ortofrutticoli della Sardegna - A.R.P.O.S., con sede in Cagliari, iscritta al n. 76 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 4 agosto 1978;

Associazione ortofrutticola salernitana - A.O.Sa., con sede in Nocera Inferiore (Salerno), iscritta al n. 77 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 4 agosto 1978;

Associazione produttori ortofrutticoli salernitani - A.P.O.S., con sede in Salerno, iscritta al n. 78 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 26 aprile 1979;

Soc. coop. a r.l. L'Agrumaria - Centrale ortofrutticola di Caulonia Marina, con sede in Caulonia Marina (Reggio Calabria), iscritta al n. 79 dell'elenco nazionale con decreto ministeriale 14 settembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(11325)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mistral, in Sermoneta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mistral, con sede in Sermoneta (Latina);

Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1979 e 2 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 ottobre 1978 al 28 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mistral, in Sermoneta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mistral, con sede in Sermoneta (Latina);

Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1979, 2 agosto 1979 e 15 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore *dei lavoratori* della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 ottobre 1978 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di *integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori* dipendenti dalla S.p.a. Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale sementi elette per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura delle sementi ortive.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge n. 1096/1971 ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1976, con il quale l'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, è stato incaricato di effettuare il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri delle specie ortive indicate dalla predetta legge n. 195/1976;

Attesa la necessità, ai sensi dell'art. 41 della citata legge n. 1096/1971, di stabilire le tariffe dei compensi dovuti per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura delle sementi di specie ortive delle categorie base e certificate, nonché per i controlli a posteriori delle sementi delle stesse specie della categoria standard;

Visto il parere favorevole espresso sulle predette tariffe dalla seconda sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nella riunione del 14 novembre 1979;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1980 le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, per il servizio di controllo, certificazione e cartellinatura delle sementi di specie ortive delle

categorie di « base » e « certificate » nonché per i controlli a posteriori delle sementi delle stesse specie della categoria « standard », sono stabilite come da allegata tabella.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: MARCORA

TABELLA DELLE TARIFFE DEI COMPENSI PER LE OPERAZIONI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI DI SPECIE ORTIVE.

A) *Sementi delle categorie « pre-base », « base » e « certificate »*:

Ispezioni alle colture portaseme . .	L. 10.000 per ettaro (minimo L. 10.000 per azienda agraria)
Ispezione ai vivai .	L. 6.000 per vivaio (minimo L. 25.000 per richiedente)
Controllo delle sementi e cartellinatura delle relative confezioni	L. 3.000/q.le di seme condizionato + lire 20 per ciascuna etichetta rilasciata
Controllo a posteriori in campo .	L. 40.000 per parcella

B) *Sementi della categoria « standard »*:

Rimborso forfettario spese ispezione presso i responsabili dell'apposizione dei cartellini	L. 45.000
Rimborso forfettario per eventuali successive ispezioni che si rendessero necessarie	L. 35.000
Controllo a posteriori in campo .	L. 40.000 per parcella
Analisi di laboratorio:	
purezza	L. 2.800
germinabilità . .	L. 2.800
ricerca semi estranei . . .	L. 2.200 per una sola specie; L. 5.500 per tutte le specie

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(11385)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Lazio.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche, di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità e di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Lazio, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate provincie, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364:

Frosinone - nevicate del 4, 8 gennaio, 26, 28 febbraio 1979;

Viterbo - grandinate del 2, 4, 5, 6, 18, 27 giugno, 23, 25 luglio, 7, 8, 9 agosto 1979; alluvione del 5 ottobre 1979;

Rieti - terremoto del 19 settembre 1979; alluvione del 5 ottobre 1979;

Latina - grandinate del 19, 23 giugno, 6, 17 luglio, 8, 9, 17 agosto, 22, 23 settembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(11313)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Aiuto al consumo dell'olio d'oliva per la campagna 1979-80 e successive.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978, ed in particolare l'art. 11, con il quale viene istituito un regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva;

Visto il regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978, da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 2380/79 del 29 ottobre 1979, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto di cui sopra;

Visto il regolamento (CEE) n. 557/79 della commissione del 23 marzo 1979, modificato dai regolamenti della commissione (CEE) n. 1036/79 del 28 maggio 1979, n. 1248/79 del 26 giugno 1979, n. 1980/79 del 7 settembre 1979 e n. 2492/79 del 12 novembre 1979, recante modalità di applicazione del regime di aiuto in questione;

Visti i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1612/79 del 24 luglio 1979 e n. 2379 del 29 ottobre 1979, che, tra l'altro, fissano per l'olio di oliva il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione ed il prezzo rappresentativo di mercato, per la campagna 1979-80;

Visti i propri decreti in data 28 marzo 1979, 25 giugno 1979 e 10 agosto 1979, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente n. 90 del 31 marzo 1979, n. 178 del 30 giugno 1979 e n. 246 del 7 settembre 1979, recanti modalità di attuazione del suddetto regime di aiuto comunitario, per la campagna di commercializzazione 1978-79;

Ritenuto di dovere stabilire le modalità nazionali di attuazione del suddetto regime di aiuto comunitario, per la campagna 1979-80 e successive;

Decreta:

Art. 1.

L'aiuto al consumo dell'olio di oliva, di cui all'art. 11 del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978, è concesso, in applicazione della regolamentazione comunitaria specificata in premessa, soltanto a favore delle imprese di confezionamento di olio di oliva riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 3089 del Consiglio del 19 dicembre 1978.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 2 del citato regolamento (CEE) n. 3089/78 e dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 557/79, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con il riconoscimento è attribuito all'impresa confezionatrice un numero di identificazione, che deve essere apposto sugli imballaggi immediati degli olii confezionati, di cui all'art. 7 del regolamento n. 557/79, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 di quest'ultimo regolamento.

Le imprese riconosciute hanno diritto all'aiuto al consumo per le quantità di olio di oliva confezionato in imballaggi provvisti del numero di identificazione e di un sistema di chiusura irrecuperabile, immesse sul mercato a decorrere dalla data di riconoscimento.

Art. 3.

Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, le imprese confezionatrici di olio di oliva, devono presentare apposita domanda, redatta in carta da bollo, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale. Copia della stessa deve essere inviata anche all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, che in appresso sarà indicata con la sola sigla AIMA.

La domanda di cui al precedente comma deve contenere:

a) nome o ragione sociale e sede dell'impresa, nonchè eventuale marchio depositato;

b) ubicazione dello o degli stabilimenti di confezionamento, con descrizione dei relativi impianti, precisando la rispettiva capacità di confezionamento espressa in quintali per giornata lavorativa di 8 ore e riferita al confezionamento in imballaggi di contenuto netto fino a 5 litri;

c) specificazione, con relativo indirizzo, del o dei depositi o altri locali fuori stabilimento nei quali vengono immagazzinati gli olii di oliva di proprietà dell'impresa, ed indicazione degli estremi della denuncia al competente ufficio IVA, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche;

d) dichiarazione di accettazione a sottoporsi a qualsiasi controllo previsto nell'ambito dell'applicazione del regime di aiuto al consumo;

e) impegno a rispettare le condizioni di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 557/79 della commissione del 23 marzo 1979, e successive modifiche ed integrazioni;

f) data di inizio dell'attività di confezionamento dell'olio di oliva;

g) copia del certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato competente per territorio e data di presentazione, al medico provinciale, della domanda per l'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Nella domanda, deve essere, altresì, precisato se l'impresa confezionatrice svolge anche attività di confezionamento di olii diversi dall'olio di oliva.

Ogni eventuale, successiva variazione degli elementi contenuti nella domanda e riferiti ai punti *a)*, *b)* e *c)* deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'AIMA.

Le imprese di confezionamento, che dopo la presentazione della domanda di riconoscimento istituiscono depositi fuori stabilimento, sono tenute a farne immediatamente denuncia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'AIMA, indicando l'indirizzo del deposito e gli estremi della denuncia al competente ufficio IVA. L'AIMA effettuerà opportuni controlli in ordine all'accertamento dell'idoneità dei suddetti depositi.

Art. 4.

Ai fini della concessione dell'aiuto al consumo, le imprese confezionatrici, che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui agli articoli precedenti, debbono presentare, in duplice copia, direttamente o a mezzo di raccomandata postale, apposita domanda all'AIMA.

Detta domanda, redatta in carta semplice, deve essere presentata prima della fine di ogni mese e riferirsi al quantitativo di olio di oliva uscito dall'impresa di confezionamento nel mese precedente e per il quale si chiede l'aiuto.

La domanda deve riferirsi ad un quantitativo di olio di oliva di almeno 15 tonnellate; qualora non si raggiunga nel mese il quantitativo minimo sopra indicato, i quantitativi relativi al mese in questione saranno riportati a quello successivo fino a raggiungere il succitato limite.

La domanda deve contenere:

il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa di confezionamento;

il numero d'identificazione;

la sede o le sedi degli stabilimenti di confezionamento;

il quantitativo di olio di oliva confezionato in imballaggi recanti il numero d'identificazione e per il quale viene richiesto l'aiuto. Detto quantitativo deve essere distinto per qualità e tipo di imballaggio utilizzato;

una dichiarazione attestante che l'olio in questione è stato venduto ad un prezzo che tiene conto dell'aiuto al consumo.

Alla domanda deve essere allegata copia del riepilogo mensile delle quantità di olio confezionato uscite dall'impresa, di cui alla lettera *h)* dell'art. 8 del presente decreto, nonchè fotocopia dei fogli dei registri di carico e scarico degli olii di oliva sfusi, degli imballaggi, degli olii confezionati e degli eventuali registri sezionali e registri dei depositi, dai quali risulti il movimento degli olii riportati nel riepilogo mensile e, in particolare, di quelli per i quali si chiede il pagamento dell'aiuto.

Art. 5.

Il pagamento dell'aiuto deve essere effettuato entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il pagamento dell'aiuto, su esplicita richiesta, viene effettuato anteriormente all'espletamento dei controlli, a condizione che l'impresa richiedente presenti un documento comprovante l'avvenuta costituzione a favore dell'AIMA di una cauzione di importo corrispondente a quello dell'aiuto, di cui si chiede il pagamento.

La cauzione viene costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito, che risponda ai requisiti di cui all'art. 54 del regio decreto 29 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, oppure mediante polizza assicurativa di istituti di assicurazione riconosciuti.

La cauzione deve avere durata non inferiore a mesi cinque, prorogabile per altri due mesi.

La cauzione viene svincolata dopo che sono stati effettuati i controlli sull'esistenza del diritto all'aiuto di cui si chiede il pagamento. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, si accerti l'insussistenza del diritto all'aiuto per la totalità o per una parte dei quantitativi indicati nella domanda, la cauzione viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non è riconosciuto l'aiuto.

In tal caso l'AIMA, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni di legge, ha diritto di esigere gli interessi al tasso bancario corrente sulle somme indebitamente riscosse.

Art. 6.

Ai fini degli adempimenti connessi con il regime dell'aiuto al consumo, per la conversione in kg dei quantitativi di olio di oliva espressi in litri, si applica il coefficiente fisso di 1 litro = 0,916 kg.

Art. 7.

Lo sconfezionamento degli olii di oliva di origine comunitaria o provenienti da Paesi terzi, presentati in imballaggi di contenuto netto pari o inferiore a 5 litri, qualora effettuato da soggetti diversi dai dettaglianti e dai consumatori diretti, deve essere preventivamente comunicato all'AIMA ed al Servizio repressione frodi, competente per territorio.

Gli importatori di olio di oliva, presentato in imballaggi di contenuto netto pari o inferiore a 5 litri, ed i successivi acquirenti, ad esclusione dei dettaglianti e dei consumatori diretti, possono essere assoggettati a controlli in ordine alla destinazione degli olii importati.

Art. 8.

Le imprese confezionatrici di olio di oliva sono obbligate ad istituire, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento, apposita contabilità in cui debbono essere riportate:

a) le quantità e le qualità di olio di oliva giacenti, alla data di presentazione della domanda, presso lo stabilimento di confezionamento o presso i depositi fuori stabilimento. Dette quantità debbono essere distinte secondo l'origine, tenendo separati i dati relativi all'olio non confezionato da quelli relativi all'olio confezionato, dettagliando per quest'ultimo le quantità stesse secondo i tipi di imballaggio,

e giornalmente:

b) le quantità e le qualità delle partite di olio di oliva entrate nell'impresa distinte a seconda che si tratti di olio proveniente dal mercato comunitario o di olio importato dai Paesi terzi, specificando per ciascuna partita se si tratta di olio confezionato o non confezionato. Nel caso di olio confezionato le quantità debbono essere distinte in relazione ai tipi di imballaggio.

Per ogni partita entrata nell'impresa debbono essere specificati gli estremi della bolletta di accompagnamento, di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1978, con l'indicazione del mittente, con il relativo numero di codice fiscale e del titolo del trasferimento, quando trattasi di olio di origine comunitaria, e gli estremi della bolletta d'importazione, quando trattasi di olio importato da Paesi terzi.

Gli olii di oliva raffinati nella Comunità, ottenuti da olii di oliva lampanti e da olii di sansa greggi importati da Paesi terzi, possono essere contabilizzati, ai fini dell'aiuto o della restituzione prevista per gli olii comunitari nel caso di destinazione alla fabbricazione di conserve di pesci e di ortaggi, fra gli olii di oliva di origine comunitaria, a condizione che l'importatore abbia espressamente rinunciato allo svincolo della cauzione, costituita all'atto dell'importazione da Paesi terzi, dei corrispondenti quantitativi di olii di oliva vergini lampanti e di olii di sansa greggi. La documentazione della rinuncia allo svincolo della cauzione deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;

c) le quantità e le qualità di olio di oliva confezionato dall'impresa, distinto in relazione ai tipi di imballaggio;

d) le quantità e le qualità delle partite di olio di oliva uscite dall'impresa, tenendo distinti gli olii non confezionati da quelli confezionati e specificando, per ogni partita, gli estremi della bolletta di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1978, con l'indicazione del destinatario, con il relativo numero di codice fiscale e del titolo del trasferimento, quando trattasi di olio immesso nel mercato comunitario, o gli estremi del documento di esportazione, ove trattasi di olio destinato all'esportazione verso Paesi terzi.

Nel caso di olio venduto a diretti consumatori, devono essere indicati i numeri dei fogli del registro dei corrispettivi, di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, nei quali dette vendite sono registrate;

e) il numero degli imballaggi giacenti nell'impresa, distinti secondo la loro capacità, nonchè quelli entrati nell'impresa specificando per ciascuna partita entrata gli estremi della bolletta di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1978, con l'indicazione del mittente, con il relativo numero di codice fiscale e del titolo del trasferimento.

Gli imballaggi restituiti dai clienti in base ad accordo intervenuto in occasione della vendita potranno essere registrati in apposito bollettario, madre e figlia, debitamente bollato e numerato recante, oltre al numero degli imballaggi restituiti, la data e la firma del cliente con il relativo numero di codice fiscale di quest'ultimo. Nel caso di adozione di detta procedura, oltre al citato bollettario l'impresa è tenuta a rispettare le vigenti disposizioni previste ai fini dell'IVA.

Il totale degli imballaggi giornalmente entrati nell'impresa di confezionamento e registrato nel citato bollettario deve essere riportato nella parte del carico del registro degli imballaggi. La tenuta del citato bollettario deve essere denunciata all'AIMA;

f) il numero degli imballaggi immediati utilizzati per il confezionamento dell'olio di oliva, distinti secondo la loro capacità;

g) i movimenti degli olii di oliva trasferiti dall'impresa ai locali di confezionamento e quelli degli olii trasferiti da detti locali a depositi fuori stabilimento;

h) un riepilogo mensile delle quantità di olio confezionato uscito dall'impresa, evidenziando quelle per le quali sarà presentata richiesta di aiuto.

Il solo numero di codice fiscale richiesto nei casi precedentemente citati, può essere utilizzato per identificare il mittente o il destinatario, a condizione che da apposito codice inviato all'AIMA sia possibile dedurre direttamente le generalità degli stessi.

I depositi fuori stabilimento delle imprese confezionatrici debbono tenere apposito registro, bollato e vidimato a norma di legge, nel quale riportare i dati di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del presente articolo.

Nel riepilogo mensile di cui alla lettera *h*) debbono essere anche indicate le quantità degli olii confezionati uscite dai depositi fuori stabilimento, precisando i numeri dei fogli del registro di cui al precedente comma nei quali dette quantità risultano registrate.

Ai fini di quanto disposto nel presente articolo, per impresa di confezionamento di cui all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 557/79, si intendono lo o gli stabilimenti di confezionamento ed i relativi depositi situati fuori di detti stabilimenti debitamente denunciati ed autorizzati.

Art. 9.

La contabilità, di cui al precedente articolo, deve essere tenuta nei seguenti appositi registri, bollati e vidimati a norma di legge, redatti secondo i modelli approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

registro di carico e scarico degli olii di oliva entrati nello stabilimento allo stato sfuso;

registro degli olii di oliva avviati al confezionamento e del carico e scarico degli imballaggi;

registro di carico e scarico degli olii di oliva confezionati;

registro dei depositi;

registro dei riepiloghi mensili.

Possono essere utilizzati registri sezionali per il dettaglio di particolari registrazioni nonchè tabulati dell'elaboratore meccanografico, purchè detti registri sezionali o tabulati siano regolarmente vidimati e bollati a norma di legge ed in essi siano evidenziati chiaramente tutti gli elementi richiesti.

L'impiego di detti tabulati e registri sezionali e di eventuali codici deve essere denunciato all'AIMA al più tardi anteriormente alla presentazione della prima domanda di aiuto alla quale detti tabulati e registri sezionali sono allegati.

In caso di uso di registri sezionali o di tabulati, nel registro principale debbono essere riportati i totali giornalieri con la indicazione dei fogli del registro sezionale o dei tabulati nei quali il dettaglio è specificato. Detti totali possono essere riportati anche con riferimento a periodi superiori al giorno, ma non al mese, a condizione che al momento del controllo possa essere fatta immediata richiesta dei tabulati, da cui risulti il movimento degli olii fino alla data del controllo stesso.

Il registro dei depositi deve essere tenuto dall'impresa di confezionamento per ogni deposito, nonchè dai singoli depositi. Tuttavia questi ultimi, qualora siano già obbligati, per altra norma di legge, alla tenuta di appositi registri di carico e scarico bollati e vidimati a norma di legge, sui quali figurino tutte le indicazioni prescritte, sono esonerati dalla tenuta dell'apposito registro, redatto su modello approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La parte dello scarico del registro dei depositi, tenuto dall'impresa di confezionamento per ogni singolo deposito, deve essere aggiornata con i dati provenienti dai depositi stessi almeno una volta al mese.

Le imprese di confezionamento che annotano, ai fini dell'IVA, i quantitativi di olio ceduti a privati consumatori nel registro dei corrispettivi, di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono tenute ad evidenziare in apposito sezionale, vidimato a norma di legge, le quantità di olio di oliva cedute giornalmente.

Art. 10.

Le imprese che intendono procedere al confezionamento di olio di oliva, importato da Paesi terzi, in imballaggi di contenuto netto uguale o inferiore a 5 litri, non recanti il numero d'identificazione di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 557/79, e quelle che intendono utilizzare detto olio per la fabbricazione di conserve di pesci o di ortaggi, sono tenute a darne comunicazione preventiva all'AIMA, la quale è competente ad effettuare i relativi controlli, limitatamente agli olii di cui si intende procedere al confezionamento in imballaggi di contenuto netto pari o inferiore a litri 5.

Dette imprese sono obbligate a tenere una contabilità conforme a quanto disposto dall'art. 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 557/79, anche se non riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 3 del presente decreto.

Art. 11.

L'importazione definitiva dell'olio di oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune, ad eccezione dell'olio di oliva classificato nelle sottovoci 15.07 A I a) e 15.07 A II presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri, è subordinata alla presentazione in dogana di apposito certificato rilasciato dall'AIMA, attestante l'avvenuta costituzione a favore della predetta Azienda di Stato da parte dell'importatore di una cauzione d'importo pari al 100% del corrispondente importo dell'aiuto al consumo.

Tuttavia, per gli olii di oliva di cui alla sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune originari dei Paesi sotto indicati e trasportati direttamente nella Comunità, l'importo della relativa cauzione applicabile è pari: per la Spagna al 97%, per la Tunisia al 93%, per la Grecia ed il Marocco all'89%, e per gli altri Paesi all'84% dell'importo dell'aiuto al consumo.

Per l'olio di oliva, infine, di cui alla sottovoce 15.07 A I c) della tariffa doganale comune la cauzione è pari al 78% dell'importo dell'aiuto al consumo.

Gli importi della cauzione adottati ai termini dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3089/78, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2380/79 del Consiglio del 29 ottobre 1979, saranno comunicati all'AIMA ed al Ministero delle finanze a cura di questo Ministero.

Art. 12.

La cauzione viene costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito che risponde ai requisiti di cui all'art. 54 del regio decreto del 29 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, oppure mediante polizza fidejussoria emessa da istituti di assicurazione riconosciuti.

La cauzione di cui al precedente articolo è svincolata quando, salvo casi di forza maggiore, entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica, è presentato l'esemplare originale del certificato attestante che l'olio immesso in libera pratica o un quantitativo equivalente di olio della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune è stato posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto sopra citato.

Il certificato è rilasciato:

per quanto concerne gli olii usciti dalle imprese di confezionamento in recipienti di contenuto netto pari o inferiore a 5 litri, non recanti il numero d'identificazione dall'AIMA;

per quanto concerne gli olii esportati dalla Comunità in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri o allo stato sfuso, dalle competenti circoscrizioni doganali sulla base della stessa documentazione richiesta per la concessione della restituzione all'esportazione;

per quanto riguarda gli olii di oliva utilizzati nella fabbricazione di conserve di pesci o di ortaggi, dalle circoscrizioni doganali competenti per i controlli richiesti ai fini della restituzione prevista per gli olii di oliva extra comunitaria.

Art. 13.

Le imprese confezionatrici riconosciute sono tenute ad apporre sugli imballaggi, provvisti del numero di identificazione, di cui al precedente art. 2 e contenenti olio di oliva confezionato a decorrere dalla data del riconoscimento, una etichetta recante la seguente dicitura « prodotto ammesso a fruire dell'aiuto comunitario per lo sviluppo del consumo dell'olio di oliva ».

L'etichetta di cui al primo comma può essere omessa quando si tratti di olio di oliva destinato all'esportazione.

La dicitura di cui al primo comma deve essere ben visibile e chiaramente leggibile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(11386)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 23 dicembre 1979:

Romano Laura, notaio residente nel comune di Palena, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Caladritto, distretto notarile di Avellino, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Kechler Ferrari Cesare, notaio residente nel comune di Vignanello, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Sarteano, distretto notarile di Siena, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ceccherini Romano.

(34)

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1979:

Gatti Luigi, notaio esercente nella sede soppressa di Vietri di Potenza, distretto notarile di Potenza, è trasferito d'ufficio nel comune di Acerenza, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Carannante Antonio, notaio residente nel comune di Grotteria, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Casapulla, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

De Rosa Ennio, notaio residente nel comune di Valle Lomellina, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Trentola Ducenta, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Schiano Bernardo, notaio residente nel comune di Rovereto, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Arco, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Fasani Luigi, notaio residente nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Bagnoregio, distretto notarile di Viterbo, con l'anzidetta condizione.

(35)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Monzambano e Valeggio sul Mincio

Con decreto interministeriale 13 ottobre 1979, n. 715, è stata trasferita dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, tra i beni patrimoniali dello Stato, l'area di sedime dell'ex raccordo ferroviario collegante l'ex cantiere genio militare di Monzambano con il deposito esplosivi di Monte Bianco in comune di Valeggio sul Mincio contraddistinta in catasto come segue:

Comune censuario di Monzambano - foglio 9 - (IX):

mappale n. 180 . . . . di mq 2.260

Comune censuario di Valeggio sul Mincio - sezione B - foglio 7 - (VII):

mappale n. 44 . . . . di mq 937
mappale n. 58 . . . . di mq 4.410
mappale n. 113 . . . . di mq 880
mappale n. 123 . . . . di mq 1.440
mappale n. 150 . . . . di mq 2.320
mappale n. 121 . . . . di mq 713

per un totale di mq 12.960.

(11395)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1

Corso dei cambi del 2 gennaio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	801,20	801,20	801,10	801,20	801,25	801,20	801,30	801,20	801,20	801,20
Dollaro canadese	688,60	688,60	687,50	688,60	678,85	688,50	689 —	688,60	688,60	688,60
Marco germanico	467,35	467,35	467,10	467,35	467,40	467,35	467,26	467,35	467,35	467,35
Fiorino olandese	424,05	424,05	424 —	424,05	424 —	424,05	424,05	424,05	424,05	424,05
Franco belga	28,783	28,783	28,75	28,783	28,79	28,78	28,79	28,783	28,783	28,80
Franco francese	199,70	199,70	199,60	199,70	199,70	199,70	199,74	199,70	199,70	199,70
Lira sterlina	1785,90	1785,90	1784 —	1785,90	1785,50	1785,90	1785,70	1785,90	1785,90	1785,90
Lira irlandese	1729 —	1729 —	1724 —	1729 —	1726,30	—	1728,50	1729 —	1729 —	—
Corona danese	150,02	150,02	150,50	150,02	150,35	150,02	150,04	150,02	150,02	150 —
Corona norvegese	162,90	162,90	162,90	162,90	162,85	162,10	162,90	162,90	162,90	162,90
Corona svedese	193,67	193,67	193,70	193,67	193,80	193,67	193,60	193,67	193,67	193,65
Franco svizzero	506,91	506,91	508,50	506,91	507,80	506,91	506,95	506,91	506,91	506,90
Scellino austriaco	64,907	64,907	64,90	64,907	64,93	64,90	64,916	64,907	64,907	64,90
Escudo portoghese	16 —	16 —	16,15	16 —	16,15	16 —	16,15	16 —	16 —	16 —
Peseta spagnola	12,138	12,138	12,15	12,138	12,13	12,13	12,18	12,138	12,138	12,13
Yen giapponese	3,366	3,366	3,3650	3,366	3,368	3,36	3,374	3,366	3,366	3,36

Media dei titoli del 2 gennaio 1980

Titolo	
Rendita 5 % 1935	67,600
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,150
» 5,50 % » » 1968-83	84,900
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,350
» 6 % » » 1971-86	77,200
» 6 % » » 1972-87	75,975
» 9 % » » 1975-90	80,450
» 9 % » » 1976-91	82,025
» 10 % » » 1977-92	85,825
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,525
» » » » 1- 6-1978/80	99,500
» » » » 1- 8-1978/80	99,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99 —
» » » » 1- 3-1979/81	98,675
» » » » 1- 7-1979/81	97,500
» » » » 1- 5-1979/82	97,675
» » » » 1- 7-1979/82	97,550
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,200
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,400
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,550
» » » 12 % 1- 4-1982	96,100
» » » 12 % 1-10-1983	95,725
» » » 12 % 1- 1-1984	95,525
» » » 12 % 1- 4-1984	95,800
» » » 12 % 1-10-1987	95,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 gennaio 1980

Valuta	
Dollaro USA	801,25
Dollaro canadese	688,80
Marco germanico	467,305
Fiorino olandese	424,05
Franco belga	28,786
Franco francese	199,72
Lira sterlina	1785,80
Lira irlandese	1728,75
Corona danese	150,03
Corona norvegese	162,90
Corona svedese	193,635
Franco svizzero	506,93
Scellino austriaco	64,911
Escudo portoghese	16,075
Peseta spagnola	12,159
Yen giapponese	3,37

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina di ventinove agenti di cambio presso la borsa valori di Roma

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Roma è stato bandito con decreto ministeriale 10 febbraio 1977;

Considerato che risultano attualmente vacanti ventinove posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Roma;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 29 (ventinove) posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Roma.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice, presso l'ufficio del commissario di borsa della borsa valori di Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, i candidati dovranno indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio, e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali o diplomi di laurea equiparati, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Roma;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Roma della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i*), del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2 ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto, e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1979
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 47

(11346)

Concorso per la nomina di trentasei agenti di cambio presso la borsa valori di Torino

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Torino è stato bandito con decreto ministeriale 18 novembre 1976;

Considerato che risultano attualmente vacanti trentasei posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Torino;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 36 (trentasei) posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Torino.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice presso l'ufficio del commissario di borsa della borsa valori di Torino entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, i candidati dovranno indicare il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio, e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali o diplomi di laurea equiparati, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Torino;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Torino della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i*), del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto, e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati, per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titolo di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1979
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 46

(11345)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente il reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza;

Visto il proprio decreto n. 133500 in data 24 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1977, registro n. 29 Finanze, foglio n. 91, con il quale è stato indetto il concorso per il reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza;

Visto il proprio decreto n. 53576 in data 13 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1978, registro n. 20 Finanze, foglio n. 397, con il quale è stato elevato il numero dei posti messi a concorso per il contingente di mare;

Vista la determinazione n. 790 in data 10 gennaio 1978, con la quale il comandante generale della guardia di finanza ha nominato la commissione esaminatrice incaricata di procedere agli esami di concorso, successivamente modificata con determinazioni n. 7138, n. 11115, n. 15600 rispettivamente in data 16, 26 e 28 gennaio 1978 e n. 114943 in data 8 giugno 1978;

Visti gli atti delle commissioni previste agli articoli 7, 9 e 10 del citato decreto n. 133500;

Viste le graduatorie formate dalla commissione esaminatrice;

Considerato che alla data odierna nel ruolo unico dei brigadieri e vicebrigadieri del contingente di mare — categoria telecomunicazione e scoperta — esistono undici vacanze;

Visto l'art. 9 della citata legge n. 627/1975 il quale stabilisce che il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso, nei limiti di un decimo, altri concorrenti idonei, nell'ordine delle graduatorie, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel grado di vicebrigadiere per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina a sottufficiale;

Ritenuto, pertanto, di dover conferire oltre i posti messi a concorso per la predetta categoria anche il decimo dei posti stessi;

Riconosciuta la regolarità procedurale degli esami;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le graduatorie di merito dei candidati al concorso suindicato redatte dalla commissione esaminatrice costituenti l'allegato 1.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

CONTINGENTE ORDINARIO

1) Monaco Vincenzo
2) Mungo Rocco
3) Ruggieri Giovanni
4) Partel Paolo
5) Della Ragione Giovanni
6) Morelli Luca
7) Antonosante Mario
8) Rizzo Salvatore
9) Tizzani Antonio
10) Abate Nicola
11) Liistro Giovanni
12) Spera Pasquale
13) Motta Nunzio
14) Strano Claudio
15) Amato Pietro
16) D'Amico Giuseppe Antonino L.
17) Termini Giuseppe
18) Salamini Francesco
19) Carta Angelino
20) Franza Felice
21) Saggese Walter
22) Pierluigi Lanfranco
23) Grasso Santo
24) Coppolecchia Luigi
25) Salerno Giuseppe
26) Caruso Gaspare
27) Mastrogiacomo Giuseppe
28) Napoli Pasquale
29) Romeo Francesco
30) Parretta Sergio
31) Da Pos Claudio
32) Lorizzo Vincenzo
33) Zucca Antonio
34) Sulis Ignazio
35) Molino Rocco
36) Saltalamacchia Antonio
37) Bovi Carmine
38) Di Fidio Francesco
39) Morrone Giuseppe
40) Pagano Luigi
41) Lopez Girolamo
42) Mazza Silvio
43) Delli Santi Francesco
44) Tommasi Angelo Raffaele
45) Napolitani Paolo
46) Antonacci Pietro
47) Virciglio Salvatore Giuseppe
48) Tarantini Pasquale
49) Giardina Tommaso
50) Casa Vincenzo
51) Cocuzza Giovanni
52) Azzurro Vincenzo
53) Romanò Giuseppe
54) Di Vico Leopoldo
55) Pelagatti Pietro
56) Previtera Giacomo
57) Tangorra Giuseppe
58) Santaniello Fulvio
59) La Mattina Martino
60) Fronzaroli Pietro
61) De Angelis Antonio
62) Florio Michelino
63) Primante Giuseppe Antonio
64) Vescio Saverio
65) Totaro Domenico
66) Ippolito Salvatore
67) Epasto Francesco
68) Cariola Salvatore
69) Mennella Romualdo
70) Santangelo Gaetano
71) Cuffari Biagio
72) Imbimbo Gerardo
73) De Luca Aldo
74) Spera Emanuele
75) Sgro Carmelo
76) Bruno Giuseppe
77) Pollara Vincenzo
78) Cristinzio Domenico
79) Cerbarano Francesco
80) Greco Antonio
81) Pagliuca Vincenzo
82) Trinca Giovanni
83) Amato Casimiro
84) Forcina Carmelitano
85) Spinelli Giuseppe
86) Cavaliere Antonio
87) Noia Luigi
88) Manico Giuseppe

89) Giorgio Angelo
90) Dicarlo Pietro
91) Palumbo Vincenzo
92) Gatto Alfonso
93) Antei Fabrizio
94) Di Rienzo Antonio
95) Colabello Pietro
96) Aureli Pietro
97) De Meo Luca
98) Morese Leonardo
99) Coccia Fulvio
100) Di Giacomo Vincenzo
101) Diliberto Carmelo
102) Di Caprio Angelo
103) D'Errico Vincenzo
104) Agostino Francesco
105) Landi Adolfo
106) Costanzo Raffaele
107) Menconi Marcello
108) Catalfamo Francesco
109) Zuliani Massimo
110) Picardi Bonifacio
111) D'Urso Antonio
112) Modugno Michele
113) Cimino Pasquale
114) Zama Pietro
115) Rinaldi Tommaso
116) Falconi Vincenzo
117) Savino Nicola
118) Dori Maurizio
119) Marsilio Sergio
120) Siclari Dante Atanasio
121) Valente Michele
122) Di Lecce Francesco
123) Cinnirella Giuseppe
124) Nuzzolese Francesco
125) Pacchiarotta Giuseppe
126) Di Brita Mario
127) Manganelli Gerardo Antonio
128) Porcaro Sabatino
129) Mininni Marco
130) Menna Andrea
131) Fedel Mauro
132) Parrella Mario
133) Campisi Franco
134) Anzalone Diego
135) Salomoni Paolo
136) D'Aleo Giovanni
137) De Vito Emilio
138) Cacciola Francesco
139) Sindoni Francesco
140) Parrinello Giovan Battista
141) Lancorai Gianni
142) Spada Carlo
143) Vernì Nicola
144) Candidi Mauro
145) Cianfrocca Silvano
146) Torre Andrea
147) Veropalumbo Salvatore
148) Caccamo Carmelo
149) Ziletti Felice
150) Giacobbe Andrea
151) Catuscelli Giovanni
152) Tumminello Pasqualino
153) Pace Giovanni
154) Tomba Pasquale
155) Leonardi Eduardo
156) Minicucci Alfonso
157) Coppola Salvatore
158) Landi Gerardo
159) Marano Michele
160) Milano Umberto
161) Fogagnolo Alberto
162) Grimaldi Salvatore
163) Romanelli Angelo
164) Baldassarra Ricci Natalino
165) Iannacci Filippo
166) Poda Elpidio
167) Zaccaria Giovanni
168) Lancia Bernardo
169) Piccerillo Pietro
170) Milone Antonio
171) Saccaro Enrico
172) Mulas Salvatore
173) Bastino Vincenzo
174) Sgrulloni Egidio
175) Ferilli Francesco
176) Maniscalco Giuseppe
177) Amato Roberto
178) Carretto Michele Antonio
179) Urban Maurizio
180) Tufano Francesco
181) Palmiero Nicola
182) Castiglia Donato
183) Casilli Salvatore
184) Anedda Angelo
185) Deiana Valerio
186) D'Acunzi Saverio
187) Mastronardi Bruno
188) Leoncini Giuseppe
189) Buccinnà Andrea
190) Valletta Leonardo
191) Fanelli Luigi
192) Severino Pietro
193) Mastria Vincenzo
194) Salerno Alberto
195) Grassato Claudio Roberto
196) Bia Emanuele
197) Liliano Liberato
198) Carico Maurizio
199) De Rosa Salvatore
200) Puzone Federico
201) Totaro Giacomo
202) Agarico Marco
203) Bagnone Dino
204) Secondo Maurizio
205) Drago Antonio
206) Alessandro Calogero
207) Sciunzi Giuseppe
208) Caccavo Donato
209) Faeta Fulvio
210) La Bella Salvatore
211) Conforti Massimo
212) Pisano Roberto
213) Presticozzo Calogero
214) Salinardi Massimo
215) Basiola Mauro
216) Luisi Donato
217) Bentivegna Carlo
218) Piroddi Lorrai Diego
219) Tontodonati Valerio
220) Rubertis Gaetano
221) Ciuffarin Fabio
222) Crudo Maurizio
223) Portesani Pierluigi
224) Biondi Claudio
225) Mancini Nicola
226) Criscenzo Angelo
227) De Dominicis Silvano
228) Gonella Luigi
229) Cicchetti Nello
230) Gueli Salvatore
231) Ragosta Giuseppe
232) D'Angelo Vincenzo
233) Giaffreda Salvatore
234) Filippi Edoardo
235) Viceconte Natalino
236) Barbarello Vito
237) Scarangella Francesco
238) Ludovico Ignazio
239) Mennuni Michele
240) Rossi Gian Pietro
241) Mazzarella Arturo
242) Del Prete Roberto
243) Asaro Giovanni
244) Musumeci Corrado
245) Catena Roberto
246) Bottinelli Gianni
247) Testaguzza Moreno
248) Angelico Vincenzo
249) Caccavelli Riccardo
250) Lidonnici Antonio
251) Belgio Gioacchino
252) Mele Cosimo

253) Zantedeschi Fabrizio
254) Palmeri Giacomo
255) Magno Antonio
256) Crocco Carlo
257) Clausi Francesco
258) Levi Giuseppe
259) Saragnese Paolo
260) Spiga Massimo
261) Lammoglia Donato
262) Marafioti Rocco
263) Capone Cesare
264) Giunta Antonino
265) Savastano Antonio
266) Garozzo Antonino
267) Spedicato Giovanni
268) Della Monica Gino
269) Castelluccio Cosimo
270) Ragosta Alfredo
271) Castrovinci Gaetano
272) Fiorenza Vito
273) Terreri Giacomo
274) Tonti Elio
275) Ferrara Pasquale
276) Filippi Riccardo
277) Montemurro Domenico
278) Lo Verde Mario
279) Congiu Dario
280) Orlando Gerlando
281) Giannini Gerardo
282) Franceschini Giorgio
283) Belmonte Salvatore
284) Zanon Claudio
285) Giordano Giuseppe
286) Casciano Piero
287) Zegna Maurizio
288) Russo Antonio
289) Meraglia Umberto
290) Santacroce Antonio
291) Taibi Emanuele
292) Ferrari Franco
293) Biondo Giuseppe
294) Deodati Marco
295) Di Rocco Quirino Maria
296) Marchesano Gaetano
297) Taccardi Antonio
298) Rossetti Angelo Andrea
299) Ricchini Giovanni
300) Fasciano Dario
301) Bartoli Claudio
302) Zizzari Luigi
303) Conte Raimondo
304) Iannuzzi Lucio
305) Martini Antonio
306) Tarparelli Alessandro
307) Pierri Pasquale
308) Fermo Luciano
309) De Luca Carlo
310) Spiombi Piero
311) Cannata Lucio
312) La Duca Rodolfo
313) Calì Arcadio
314) Lumare Maurizio
315) Ratano Cosimo
316) Lotito Vincenzo
317) Caialiore Giuseppe
318) Campisi Salvatore
319) Scopelliti Vincenzo
320) Chiera Agazio
321) Casi Luciano
322) Pellegrini Claudio
323) De Marco Francesco
324) Grisolia Raffaele
325) Vitale Nicola
326) Di Santo Sebastiano
327) Ippoliti Giuseppe
328) D'Agostino Guido
329) D'Errico Canio
330) Stallone Gaspare
331) Giordani Alfredo Francesco
332) Rizzi Rocco
333) Tavosanis Silvano
334) Sesa Michele
335) Murgia Gianfranco
336) Fontanella Sebastiano
337) Falco Angelantonio
338) Mauro Biagio
339) Cifù Luciano
340) Mori Paolo
341) Leotta Francesco
342) Scardino Mario
343) Munno Angelo Antonio Maria
344) Virruso Gioacchino
345) Gnerre Erminio
346) Cianci Luigi
347) Pellegrino Venanzio
348) Corato Carlo
349) Iachetti Luigi
350) Costantino Giuseppe
351) Verde Raffaele
352) Mosele Roberto
353) Scappucci Antonio
354) Siciliano Antonio
355) Cossu Giovanni
356) Messino Domenico
357) Ciavarella Nazario
358) Baldino Francesco
359) Dicorato Filomeno
360) Napoli Eduardo
361) Divella Pietro
362) Di Maggio Salvatore
363) Esposito Biagio
364) Maglio Rizieri
365) Giannone Filippo
366) Minutello Renato
367) D'Amato Pietro
368) Sette Eugenio Vittorio
369) De Rossi Luigi
370) Iozzia Filippo
371) Martella Mario
372) Senatore Marco
373) Rossi Ferruccio
374) Littorio Francesco
375) Roscani Giuseppe
376) Petrone Michele
377) Brescia Vincenzo
378) Licata Giovanni
379) Dilettuso Domenico
380) Marzullo Alfonso
381) Macagnino Rocco
382) Trimonti Generoso
383) Di Leo Luciano
384) Talarico Mario Lucio
385) Suppa Umberto
386) Di Pietrantonio Nicolino
387) Sibilia Giuseppe Natalino
388) Canalicchio Gianfranco
389) Buono Giovanni
390) Cirelli Fulvio
391) Ramadori Maurizio
392) Russo Paolo
393) Guarino Rosario
394) D'Arienzo Vincenzo
395) Puleio Antonino
396) Forcolin Valerio
397) De Filippo Antonio
398) Contino Calogero
399) Cini Luciano
400) Sabella Francesco
401) Carrino Roberto
402) Baione Giovanbattista
403) Torella Salvatore
404) Rotini Enzo
405) Carapacchi Ernesto
406) Tamburrino Raffaele
407) Angeloni Piero Franco
408) Bastianini Mauro
409) Del Priore Patrizio
410) Dalle Rive Silvio
411) Virone Salvatore
412) Agata Nicola
413) Mastropasqua Giovanni
414) Giglio Antonino
415) Feliciello Giuseppe
416) Zeni Enzo

417) Donnino Giuseppe
418) Montagna Donato
419) Procida Giovanni
420) D'Angelo Teodoro
421) Bianco Giuseppe
422) D'Eramo Idolo
423) Piscitello Giuseppe
424) Deola Corrado
425) Chimento Bernardo
426) Delle Fave Claudio
427) Sottile Carmelo
428) De Giorgi Giuseppe
429) Dall'Agnol Germano
430) Vernì Francesco
431) Compagnone Felice
432) Parente Leandro
433) Iozzia Antonio
434) Vaccaro Domenico
435) Giannuzzi Antonio
436) Esposito Domenico
437) Battipaglia Saverio
438) Alia Nicolò
439) Pelosi Piero
440) Formica Manlio
441) Poveromo Luciano
442) Gasperi Gigliolo
443) Massa Franco Bernardino
444) Laringi Andrea
445) Perillo Mario
446) Capolongo Gennaro
447) Colavito Cosimo
448) Cannavò Maurizio
449) Zadra Maurizio

CONTINGENTE DI MARE

Servizi nautici:

1) Pulvirenti Gaetano
2) Coronas Giuseppe
3) Filannino Michele
4) Giannella Costabile
5) Pagano Gaetano
6) Durazzo Costabile
7) Lorenti Mario

Servizi macchine e scafo:

1) Sucameli Vincenzo
2) Massimino Salvatore
3) Giordano Vincenzo
4) Angioletti Alessandro
5) Baglioni Giovanni
6) Serpilli Gaetano
7) Scotto di Minico Domenico
8) Maggiore Michele
9) Peres Carmine

Servizi telecomunicazioni e scoperta:

1) Trapani Ignazio
2) Napolitano Domenico
3) Triolo Costantino
4) Della Ragione Mario
5) Moggia Alessandro
6) Fabozzi Pietro
7) Benigno Placido
8) Cavasio Giulio
9) Chiapperini Cristoforo
10) Paradiso Riccardo

Art. 3.

Il candidato Fiorelli Luigi è dichiarato idoneo nel concorso suddetto.

Art. 4.

Oltre i candidati dichiarati vincitori del concorso è ammesso alla frequenza del cinquantatreesimo corso allievi sottufficiali il candidato Fiorelli Luigi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1979
Registro n. 42 *Finanze, foglio n.* 113

(11266)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a undici posti di coadiutore dattilografo negli uffici giudiziari.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 9 ottobre 1979 pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso a undici posti di coadiutore dattilografo negli uffici giudiziari, indetto con decreto commissariale 12 luglio 1978, n. 20124/Pr. I.

(10997)

OSPEDALE CIVILE DI STIGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto dirigente del laboratorio di analisi chimico-cliniche (a tempo pieno);

un posto di aiuto di pediatria (a tempo pieno);

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Stigliano (Matera).

(4418/S)

OSPEDALI « REGINA MARGHERITA E CIVILE » DI VITTORIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina;

un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(4397/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(4398/S)

OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami (con rapporto di lavoro a tempo pieno) a:

due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di radiologia (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Latina.

(4424/S)

OSPEDALI DI GAVARDO E SALO'

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salò (Brescia).

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* parte seconda n. 321 del 24 novembre 1979.

(4425/S)

OSPEDALI DI LENO, MANERBIO E PONTEVICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente di emodialisi;

un posto di assistente ostetrico ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Leno (Brescia).

(4422/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione medica, riservato al gruppo linguistico italiano;

un posto di aiuto del servizio di emodialisi con annessa sezione di nefrologia, riservato al gruppo linguistico tedesco.

I candidati devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per la carriera direttiva (gruppo « A »), rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, oppure dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(4419/S)

OSPEDALE DERMATOLOGICO « S. LAZZARO » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(4420/S)

OSPEDALE « L. PARODI DELFINO » DI COLLEFERRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di otoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colleferro (Roma).

(4421/S)

OSPEDALI DELLA BASSA VAL D'ELSA DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelfranco di Sotto (Pisa).

(4414/S)

OSPEDALE DI BUDRIO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Budrio (Bologna).

(4416/S)

OSPEDALE DI MONTEFIORE DELL'ASO

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno).

(4417/S)

CIVICO OSPEDALE DI FERENTINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ferentino (Frosinone).

(4423/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(4410/S)

OSPEDALE « L. ARMANNI » DI ARCO

Concorso ad un posto di assistente di pneumologia addetto al servizio di fisiopatologia respiratoria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pneumologia addetto al servizio di fisiopatologia respiratoria

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arco (Trento).

(4411/S)

OSPEDALE DI MONTICHIARI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montichiari (Brescia).

(4412/S)

OSPEDALE « S. LEONARDO » DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Concorso ad un posto di assistente di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli).

(4413/S)

OSPEDALI DEL COMPRENSORIO DI NORCIA E CASCIA

Concorso a due posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Norcia (Perugia).

(4391/S)

OSPEDALE CIVILE « S. BARBARA » DI ROGLIANO

Concorso ad un posto di assistente immuno-ematologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente immuno-ematologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(4392/S)

OSPEDALE CIVILE « MIGLIORINI E BALZAN » DI BADIA POLESINE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Badia Polesine (Rovigo).

(4393/S)

OSPEDALE « F. LOTTI » DI PONTEDERA

Concorso ad un posto di primario della divisione ostetrico-ginecologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione ostetrico-ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pontedera (Pisa).

(4394/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI BARGA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente radiologo;
due posti di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barga (Lucca).

(4395/S)

OSPEDALI « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorso ad un posto di primario del servizio di istologia ed anatomia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di istologia ed anatomia patologica presso l'ospedale « R. Margherita » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(4396/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800040)